



Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 7 dicembre 2005)
Regione Lombardia

Esami di terza media: la valutazione finale ***Sintesi incontro di Giovedì 29 aprile*** ***Milano***

L'applicazione del DPR 122 del 22 giugno '09 ("*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*") introduce significative novità relative alle procedure valutative dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Lo scorso anno scolastico alcune di queste novità, introdotte dal D.Lvo 137 del 1 settembre 2008 e dalla Legge 169 del 30 ottobre 2008 e anticipate dalle bozze del Regolamento (valutazione in decimi, giudizio di idoneità, valutazione delle prove INVALSI), sono state oggetto di un'ampia riflessione tra i DS e di una sperimentazione applicativa di procedure condivise che ha consentito, a fronte di una ancora incerta definizione normativa, di applicare e di valorizzare le novità introdotte contenendone gli effetti potenzialmente problematici o distorsivi.

In particolare, lo scorso a.s., la riflessione in ambito associativo si è particolarmente concentrata su alcuni nodi problematici ancora in gran parte aperti se non ulteriormente problematizzati dall'applicazione del Regolamento definitivo, inapplicato lo scorso anno perché tardivamente ufficializzato:

1. **Giudizio di idoneità:** quali procedure adottare al fine di definire un valore numerico, in decimi, che sintetizzi l'intero percorso scolastico compiuto dall'allievo nel corso del triennio?
2. **Voto finale:** quali procedure adottare per definire l'esito finale delle prove d'esame e la valutazione finale in decimi?
3. **Seconda lingua comunitaria per gli studenti neoimmigrati che svolgono attività di potenziamento di italiano L2:** quali procedure adottare, in sede d'esame, nei confronti degli studenti neo immigrati che, in applicazione della norma del D.P.R. 89 art.5 comma 10 hanno svolto attività di potenziamento dell'Italiano come L2 in sostituzione della seconda lingua comunitaria?
4. **Certificazione delle competenze:** quale modello di certificazione delle competenze è opportuno adottare?
5. **Esame di stato e prova Invalsi:** quale corrispondenza tra punteggi e voti?

Nel merito di ciascun nodo problematico riportiamo, di seguito, alcune osservazioni e proposte di soluzione elaborate dal confronto interno alla nostra associazione professionale:

1. In relazione alla definizione del **Giudizio di idoneità** e alla sua quantificazione numerica ogni singolo Collegio dei Docenti ha adottato, lo scorso anno, procedure proprie tendenti, in generale, a raggiungere una sintesi efficace tra gli aspetti sommativo-certificativi delle valutazioni triennali e quelli più propriamente formativi, con particolare riferimento alla storia evolutiva dei processi individuali di apprendimento, agli aspetti educativi, al rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali. Non è emersa, in sintesi, una problematicità specifica nella definizione del Giudizio di Idoneità in quanto demandata all'autonoma elaborazione, da parte di ogni singola istituzione scolastica, delle procedure più coerenti con il proprio progetto formativo.

Si ritiene, pertanto, opportuno che ciascuna Istituzione scolastica continui ad elaborare autonomamente criteri e procedure per la definizione e quantificazione numerica del Giudizio di Idoneità. In particolare è sembrata condivisibile la proposta di riservare un "punteggio" aggiuntivo, assimilabile ai crediti delle superiori, per gli aspetti connessi al percorso triennale dell'alunno, mediante l'esplicitazione di criteri chiari e trasparenti che consentano di apprezzare l'impegno, il miglioramento rispetto al punto di partenza, l'eccellenza e, anche, le difficoltà socio-culturali di partenza. Questo consentirebbe anche di "differenziare" il voto di ammissione che, se unicamente riferito alla media, rischierebbe di "appiattire" le differenze individuali e anche le valutazioni finali.

2. Già lo scorso anno il nodo problematico su quale si è maggiormente concentrata l'attenzione e la riflessione operativa è stato l'insieme delle procedure descritte, nelle bozze del regolamento prima e nella sua versione definitiva poi (ma non nel D.Lvo 137 e nella L.169!), come obbligatorie per definire l'esito dell'Esame di Stato e il suo "**voto finale**". La versione definitiva del testo del Regolamento - *"All'esito delle esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5"* (art.3 comma 6) - è apparsa fin da subito, sotto questo profilo, più rigida e vincolante di quanto non fossero le precedenti bozze, le aspettative nonché le soluzioni adottate sperimentalmente lo scorso anno. Un'interpretazione, superficialmente "alla lettera", del comma 6 art.3 mediante un'applicazione rigidamente meccanica della media matematica tra 7 valutazioni in decimi (giudizio di idoneità, scritto italiano, scritto matematica, scritto inglese, scritto L2, prove INVALSI, orale) produrrebbe inevitabilmente l'appiattimento dell'incidenza delle singole valutazioni sulla valutazione finale (ciascuna contribuisce per il 14,3%, il 16,7% nel caso in cui si opti per una sola prova di lingua straniera) con le seguenti prevedibili conseguenze, sulla base dell'esperienza verificata nelle prove d'esame dello scorso anno:
 - un'ingiustificata e inopportuna mortificazione dell'incidenza del percorso triennale sul risultato finale (all'Esame di Stato finale della scuola secondaria di II grado il percorso pregresso influisce sul punteggio finale per il 25% al quale si aggiunge un 5% a disposizione della Commissione per premiare gli studenti meritevoli), particolarmente incoerente con i principi generali di "omogeneità, equità e trasparenza" della valutazione indicati nell'art.1 del Regolamento;
 - un effetto di tendenziale appiattimento delle valutazioni finali conseguente da un lato, per gli alunni delle fasce di esiti più alte, alla difficoltà di garantire matematicamente i livelli più alti di valutazione (9/10 in ciascuna prova!) dall'altro, per gli alunni di fascia più bassa, alla

necessità di limitare le valutazioni insufficienti nelle singole prove per non compromettere irrimediabilmente l'esito finale;

- un aumento, anche considerevole, del numero di alunni che non superano l'esame di Stato o che si vedono modificato anche in modo significativo il proprio esito finale, a seguito di possibili *defalliances* in alcune prove o in relazione a singole situazioni nei confronti della quali la Commissione interviene, tradizionalmente e opportunamente, con considerazioni generali di carattere formativo;
- un aumento del livello di conflittualità tra i componenti delle Commissioni d'Esame e i Presidenti delle stesse, innestata da problematiche interpretative delle norme e dall'assenza di margini di discrezionalità decisionale

Nella prospettiva di superare i vincoli e gli automatismi generati da un'interpretazione letterale dell'art.3, comma 6, se ne propone una lettura più ampia e, a nostro avviso, coerente con le premesse e le finalità generali descritte nell'art.1, tendente a valorizzare maggiormente, in termini di incidenza sul punteggio finale, il peso del "Giudizio di Idoneità": poiché all'esito delle esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova INVALSI, e il giudizio di idoneità appare, pertanto, opportuno considerare i due aspetti (esiti delle prove e giudizio di idoneità) come distinti nella determinazione del loro peso sul voto finale. La lettera stessa del comma 6 lascia, a nostro avviso, ampi margini a favore di tale interpretazione anche quando, successivamente, prescrive che il voto finale sia *costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti – separatamente - nelle singole prove e nel giudizio di idoneità*. È stato inoltre sottolineato che anche in sede di esame è necessario stabilire criteri chiari per la misurazione delle prove che non sono gli stessi per la valutazione, essendo i due momenti non assimilabili.

3. Una problematica più specifica e limitata, posta da alcune scuole particolarmente interessate da processi migratori, riguarda le procedure da adottare, in sede d'esame, nei confronti degli **studenti neo immigrati** che, in applicazione del D.P.R. 89 art.5 comma 10, hanno svolto attività di potenziamento dell'Italiano come L2 in sostituzione della seconda lingua comunitaria. Su questo punto specifico si scontrano da un lato la necessità di adeguare le prove d'esame alla programmazione delle attività individualizzate effettivamente e legittimamente svolte, dall'altro le necessità di corrispondere ad un profilo di correttezza formale delle prove d'esame che non prevede, nemmeno per gli alunni dva se non in casi particolari, l'esonero dal sostenere alcuna delle prove previste. Oltretutto, in questo caso, si determinerebbe un ulteriore problema di legittimità conseguente il fatto che nel computo della media delle prove scritte alcuni studenti avrebbero una prova in meno.

Anche al fine di evitare soluzioni improvvisate all'ultimo momento (es. una prova di Lingua 2 "facilitata") si propone di legittimare la possibilità di far svolgere, contemporaneamente e contestualmente alla prova scritta di seconda Lingua comunitaria, una prova scritta di Italiano L2 ai soli alunni stranieri neoimmigrati per i quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come Lingua 2. Tale soluzione è ampiamente praticabile in riferimento al quadro europeo delle lingue che prevede, anche per l'italiano, i profili di competenze descritti nei diversi livelli e per la diffusione di numerosi strumenti (test) facilmente reperibili e utilizzabili.

4. L'Andis si è occupata da tempo della **Certificazione delle competenze** al termine del primo ciclo, soprattutto in merito alle contraddizioni relative alla loro definizione disciplinare, alla mancanza di descrittori e, soprattutto, di standard. Il Regolamento 122 non risolve il problema, anzi lo complica, in quanto individua nei voti la modalità di comunicazione del livello, aggiungendo quindi, ai problemi già segnalati, un'ulteriore confusione con i voti della "pagella".. **Si ritiene che, in attesa della definizione degli standard nazionali di apprendimento e in mancanza di un modello ministeriale, debbano essere i collegi dei docenti delle scuole a individuare le competenze oggetto di certificazione, in coerenza con le programmazioni delle discipline.** Un utile riferimento può essere rappresentato dal modello di certificazione delle competenze previsto al termine del percorso obbligatorio di istruzione in riferimento al quale continuiamo a ritenere, in accordo con il parere espresso da numerosi esperti in materia nonché con le procedure previste dal D.M. 9 del 27 gennaio '10, che la certificazione delle competenze non possa essere espressa con valutazioni in decimi. (Si è chiarito che il riferimento decimale è valido solo per la certificazione al termine della scuola media e non della primaria). Un ulteriore nodo: agli studenti che terminano l'obbligo alla scuola media, perché compiono 16 anni, dovranno essere rilasciate due certificazioni?
5. Da contatti diretti con i responsabili, si è avuta la conferma che saranno fornite procedure dirette per la trasformazione del **punteggio della prova nazionale Invalsi in un voto**. Il punteggio sarà determinato, come nello scorso anno, con pesi che attribuiscono un valore più alto agli item "più facili" secondo una logica che valorizza la soglia di accettabilità. Ciò va nella direzione di un'implicita definizione di standard minimi in una rilevazione che, prima di valutare gli esiti della scuola e a differenza del SNV, considera innanzitutto i risultati degli alunni.

Un incontro come sempre utile e proficuo per confrontare soluzioni e interpretazioni della normativa, in una logica di assunzione di responsabilità del dirigente scolastico che, con la sua azione, assicura legittimità alle scelte per mantenere il carattere orientativo e di promozione della scuola secondaria di primo grado.

Sintesi a cura di Renato Rovetta e Loredana Leoni